



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (GIADA) 208.71.1

Allegati: 4

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 7947]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
[ID_VIP 7947]
(ctva@pec.minambiente.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP 7947] **OLBIA (SS) – Progetto “EnerClima 2050” – PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23)

Proponente: Olbia LNG Terminal S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

e. p.c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

All Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *"Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *"Ministero della cultura"*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *"Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo"*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *"Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati"*.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica"*.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, *"il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica"*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: *"... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241"*.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale"*.

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato *"Verifica preventiva dell'interesse archeologico"*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *"Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati"*.

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante *"Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche"*.

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del

MA
ac

medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: *"2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*, di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti"*.

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)"*.

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, in particolare l'articolo 41, comma 4, e l'Allegato I-8, entrato in vigore il 1° luglio 2023.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 (*"Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*) e l'abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

VISTA la Circolare n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici": aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)"*, in particolare il paragrafo 1. *Ambito di applicazione*.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. n. 42 del 2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/24 del 28/03/2017, recante *"Atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo, articolo 19, comma 3, lettera c). Legge regionale n. 8 del 2004, articolo 8, comma 3-bis, correzione della rappresentazione cartografica delle grandi aree industriali del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo"*, resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione, ha unilateralmente provveduto ad approvare gli ivi citati indirizzi interpretativi e applicativi di competenza delle disposizioni del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo per quanto attiene, tra l'altro, alla vigenza del vincolo paesaggistico tipizzato ed individuato della *"Fascia costiera"*, determinando di conseguenza e tra l'altro *"... di approvare il seguente atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale primo ambito omogeneo: le aree interne ai piani delle aree e dei nuclei industriali, approvati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1523 del 1967 e nel D.P.R. n. 218 del 1978, che contengono previsioni di dettaglio, con articolazione in aree, specificazione delle destinazioni, indicazione dei parametri edificatori e delle condizioni per l'edificazione, non necessitanti di ulteriori atti di pianificazione, e le cui destinazioni d'uso siano riconducibili a quelle previste dalle zone urbanistiche "D" e "G" del D.A. n. 2266/U del 1983, indipendentemente dalle previsioni riportate negli strumenti urbanistici comunali, sono escluse dall'operatività del vincolo paesaggistico "fascia costiera", ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c), delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico*

MA
gr.

regionale - primo ambito omogeneo ...".

CONSIDERATO che alla suddetta DGR del 28/03/2017 risulta allegata anche la Tavola 5 – Comune di Olbia, relativa al piano consortile del CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA – GALLURA (DPGR n. 109 del 13/07/1973), nell'ambito del quale ricade il progetto di cui trattasi.

VISTA la dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al DM 10/01/1968 - di rettifica del DM 30/11/1965 – recante *"Rettifica del decreto ministeriale 30 novembre 1965, concernente il vincolo panoramico di una zona sita nel comune di Olbia (Sassari)"*, il quale nelle relative premesse ha individuato *"... l'opportunità di rettificare il sopracitato provvedimento del 30 novembre 1965, nel senso che dal vincolo in parola devono intendersi escluse non già la 'zona industriale e portuale del porto di Olbia e quella portuale del golfo degli Aranci' bensì 'la zona demaniale marittima compresa tra lo scalo delle Draghe e Punta Is Taulas, quella portuale banchinata del golfo di Olbia e quella portuale del golfo di Aranci'"*.

CONSIDERATO che **Olbia LNG Terminal S.r.l.**, con nota prot. n. 19 del 25/01/2022 (successivamente perfezionata con nota acquisita dall'allora Ministero della transizione ecologica al prot. n. MITE/24840 del 28/02/2022, non conosciuta dalla Scrivente), ha presentato istanza al Ministero della transizione ecologica ed alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP"), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per l'intervento denominato **Progetto "EnerClima 2050" – PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA**, ubicato nel comune di Olbia (SS).

CONSIDERATO che il progetto "EnerClima 2050" consiste nella razionalizzazione di un Terminale LNG e di una Centrale Elettrica a ciclo combinato a gas (CCPP) con potenza nominale compresa tra 160 e 180 MWe, dimensionati per soddisfare i fabbisogni energetici del territorio della Gallura (Nord-Est della Sardegna), a bilanciamento delle altre fonti di energia rinnovabile. Il progetto è ubicato all'estremità orientale della zona industriale di Cala Saccaia, gestita dal Consorzio C.I.P.N.E.S., in un'area di cui il Terminale LNG occuperà una superficie di circa 30.000 mq, la Centrale Elettrica circa 25.700 mq e la coltura di alghe/bio-digestore circa 22.000 mq. L'obiettivo di "neutralità ambientale" sarà raggiunto sostituendo progressivamente (e totalmente entro il 2050) il LNG fossile importato con bio-metano rinnovabile, ricavato localmente dall'assorbimento ed utilizzo della CO², convertita e riciclata in biometano, con fotosintesi clorofilliana e metanizzazione batterica. Il progetto prevede l'implementazione di una filiera per il trasporto del gas naturale liquefatto (LNG) a mezzo di navi metaniere sino al Terminale, lo stoccaggio all'interno di un serbatoio criogenico, la vaporizzazione di parte dei quantitativi ricevuti e la successiva distribuzione (sia allo stato liquido sia gassoso) come di seguito precisato; il trasferimento in fase gassosa alla Centrale Elettrica (CCPP) ed alla rete gas del territorio di Olbia; il trasferimento in fase liquida tramite autocisterne, che andranno ad approvvigionare distributori stradali di LNG e CNG e piccoli impianti di rigassificazione per successiva distribuzione di altri centri abitati nell'area settentrionale regionale; il trasferimento in fase liquida alle navi bettoline LNG di taglia compresa fra 1.500 e 7.500 m³. Il Terminale avrà una potenzialità da 300.000 ton/anno di LNG/NG (fino a max. 600.000), con una capacità di stoccaggio da 40.000 m³ di LNG corrispondente ad una rotazione (turnover) dello stoccaggio ogni 2-3 settimane ed una frequenza di approvvigionamento con navi metaniere da 30.000 m³ ogni 14 giorni (7 gg. max). Con le integrazioni e le modifiche volontari del 13/10/2022, il Proponente ha proposto di modificare il progetto prevedendo, tra l'altro, l'abbassamento dell'altezza massima del serbatoio LNG da 45 m a 30 m, come anche adottando un sistema di bilanciamento termico con torri di condensazione ad aria.

CONSIDERATO che il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MITE.RU.U.56462 del 06/05/2022, ha comunicato, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006, l'avvenuta pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del relativo avviso, del progetto, del SIA e dei relativi allegati, come anche il decorrere dei termini procedurali di cui all'art. 24, comma 3, del medesimo decreto legislativo a far data dalla suddetta pubblicazione, ovvero dalla data della medesima nota del 06/05/2022, avendo quindi verificato la definitiva procedibilità dell'istanza VIA.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) **Direzione generale ABAP** nota prot. n. 17169 del 09/05/2022, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004), come anche i

MA
au

contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, evidenziando, tra l'altro, che il relativo avviso al pubblico alla data del 06/05/2022 non è risultato pubblicato sul portale del MiTE, come anche risulta che il predetto avviso, predisposto dalla Olbia LNG Terminal S.r.l. e allegato alla nota del medesimo Ministero della transizione ecologica del 06/05/2022 sopra citata, riporta che il progetto di cui trattasi è "... tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 1.1.2 ... e al punto 1.1.3 ..." (v. p. 1, anche se nella relativa istanza di VIA del 25/01/2022 tale caratteristica non è riportata). Benché l'avviso al pubblico trasmesso dal Ministero della transizione ecologica riporti che il progetto di cui trattasi è da considerarsi ricompreso nel PNIEC, la presente procedura VIA è stata attribuita dalla Direzione Generale Valutazioni ambientali alla competenza della Commissione Tecnica di verifica di impatto ambientale VIA – VAS e, pertanto, è stata dichiarata come disciplinata dai termini ordinari di svolgimento e di conclusione del medesimo procedimento (v. il termine di 60 giorni per la presentazione di osservazioni e la trasmissione dei pareri) e, di conseguenza, la competenza per la relativa istruttoria da parte del Ministero della cultura è conservata alla Direzione generale ABAP, considerato anche che nella nota del 06/05/2022 sopra citata del Ministero della transizione ecologica il progetto di cui trattasi non è ricompreso tra le opere previste dal PNIEC;

- b) **Direzione generale ABAP** nota prot. n. 22175 del 13/06/2022, con la quale è stato chiesto nuovamente il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;
- c) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro** nota prot. n. 8913 del 04/07/2022 (Allegato n. 1), con la quale esaminato il contesto territoriale interessato e i relativi profili di tutela per quanto attiene al patrimonio culturale ed il paesaggio si è determinata la necessità di acquisire documentazione integrativa per l'espressione del proprio parere endoprocedimentale: *"... RICHIESTA DI INTEGRAZIONI [-] Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, ritiene che l'incompletezza documentale impedisca l'espressione di un parere definitivo compiuto di questo Ufficio, in particolar modo riguardo alla valutazione paesaggistica degli interventi e la relativa compatibilità con il patrimonio culturale paesaggistico e archeologico. Si segnala pertanto la necessità di alcune integrazioni progettuali e si richiede la documentazione integrativa di seguito esplicitata: - Si chiede di predisporre la Viarch - redatta da un archeologo qualificato secondo l'articolo 25 del D.Lgs 50/2016 e di produrre adeguati fotoinserimenti da e verso il bene culturale del pozzo nuragico di Sa Testa; - Si chiede di produrre un progetto adeguato al contesto (con relative piante, prospetti e sezioni), evidenziando le altezze degli edifici e prevedendo l'adozione di soluzioni architettoniche consone all'ambito paesaggistico interessato, anche attraverso la scelta di adeguate forme, materiali e coloriture. Inoltre, il suddetto progetto dovrà individuare opportuni approfondimenti relativi all'organizzazione degli spazi esterni, agli scavi e riporti di terra e alla tipologia di opere di mitigazione che si intendono realizzare. Dovrà essere definito l'inserimento di spazi verdi con alberature per mitigare gli impatti dell'intervento. Si chiede di predisporre fotosimulazioni nelle aree prossime al contesto di riferimento finalizzate a chiarire gli effetti della realizzazione del progetto. Queste integrazioni risultano essere necessarie anche ai fini della valutazione della conformità/compatibilità paesaggistica del progetto in esame ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004".* La predetta richiesta di documentazione integrativa è stata oggetto di interlocuzioni, per le vie brevi il 05/07/2022, tra il Responsabile del procedimento del Servizio V della Direzione generale ABAP e i referenti dei Servizi II e III della medesima Direzione generale, i quali ultimi hanno concordato in pari data con la richiesta di documentazione integrativa;
- d) **Direzione generale ABAP** nota prot. n. 25161 del 05/07/2022, con la quale è stato chiesto al Ministero della transizione ecologica, in qualità di autorità competente, di acquisire documentazione integrativa dal Proponente (informato, per conoscenza, con la medesima nota del 05/07/2022), nel senso di seguito riportato:


"... 1. la documentazione integrativa indicata dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) nel parere endoprocedimentale prot. n. 8913 del 04/07/2022 (Allegato n. 1), nello specifico al paragrafo Richiesta di integrazioni. Con riguardo a quanto chiesto in merito

alla Verifica dell'interesse archeologico (in accordo con il Servizio II della Direzione generale ABAP), qualora il Soprintendente ABAP richieda l'attivazione della procedura di cui al D. Lgs. n. 50 del 2016, art. 25, commi 3 e 8, è necessario che la documentazione progettuale comprenda anche gli esiti delle indagini prescritte, così come previsto dal D. Lgs. n. 50 del 2016, art. 23, c. 6 e recentemente ribadito dal DPCM 14.02.2022, Allegato 1, art. 8. In tal caso, è necessario che il Proponente si attivi al fine di perfezionare con la Soprintendenza ABAP territorialmente competente l'accordo previsto dal D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 25, c. 14, funzionale a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione finalizzate alla predisposizione della "Relazione finale" di cui al comma 9 del citato art. 25, indispensabile per una corretta tutela dei beni archeologici;

2. l'integrazione della Relazione paesaggistica con riguardo alla corretta e completa rappresentazione e verifica del quadro vincolistico gravante nell'area interessata ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004;

3. l'integrazione del Piano di monitoraggio ambientale (v. elaborato VGE-FVS-IA1-1-SIA-Piano-monitoraggio-componenti-ambientali), relativamente a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO, con riguardo al fattore ambientale del patrimonio culturale e il paesaggio, predisponendo per ognuna delle relative separate componenti gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame;

4. la valutazione di ulteriori alternative ragionevoli al progetto presentato, sia con riguardo alla sua localizzazione all'interno dell'area industriale esistente che con riguardo, in particolare, alla possibilità di prevedere un numero maggiore di serbatoi GNL, tali da realizzarli con un'altezza massima minore e non emergente rispetto all'intorno paesaggisticamente rilevante (v. elaborato SIA- Allegato III.2):



(da Relazione paesaggistica, fig. 33, p. 65)

5. il SIA, la Sintesi Non Tecnica, la Relazione paesaggistica, la Relazione archeologica (v. punto n. 1 del presente elenco) e il progetto modificati ed integrati con le risultanze delle verifiche condotte sulla base di quanto richiesto ai punti dal n. 1 al n. 4 della presente nota.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero della transizione ecologica, in qualità di autorità competente, in merito alla suddetta richiesta di chiarimenti e integrazioni al Proponente”;

- e) **Istituto Superiore di Sanità – Dipartimento Ambiente e Salute** comunicazione ISS/DAS 17967 del 09/05/2022 relativa alla Valutazione di Impatto Sanitario, chiedendo per la medesima adeguati approfondimenti secondo le indicazioni delle Linee Guida VIS-ISS;
- f) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 17258 del 05/07/2022, con la quale sono state trasmesse al Ministero della transizione ecologica le osservazioni regionali sul progetto di cui trattasi, evidenziando, tra l'altro, quanto segue per gli aspetti riferiti

MA
OL

all'ambito di competenza del Ministero della cultura: "... per quanto riguarda la compatibilità paesaggistica delle opere in progetto, si rimanda alla nota prot. n. 33992 del 30.06.2022 del Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est, di cui si riportano le conclusioni: «Gli aspetti di visibilità delle opere progettate [...] dovranno essere riferiti a tutte le costruzioni previste dal progetto, per il loro potenziale impatto visivo in relazione alle caratteristiche orografiche e alle peculiarità paesaggistiche dell'area. A questo proposito, si rileva che la Relazione Paesaggistica (Allegato IV.4), risulta carente delle analisi e delle valutazioni concernenti sia la presenza della citata D.N.I.P. (n.d.r.: Dichiarazione di notevole interesse pubblico), che non compare nella trattazione, sia della presenza degli altri beni paesaggistici indicati in premessa. Essa dovrà pertanto essere integrata secondo i criteri, i contenuti e le finalità previsti nel D.P.C.M. 12/12/2005, per le opere di grande impegno territoriale, tenendo conto dell'assetto vincolistico segnalato. Nello stesso documento, peraltro, la valutazione dell'interferenza visiva dell'impianto in progetto è stata effettuata attraverso la simulazione dello stato di progetto mediante la predisposizione di specifici fotoinserti solo da alcuni punti di visuale che, tranne quello lungo la Via Taiwan, sono ubicati anche a distanze ragguardevoli dall'area dell'impianto. Ciò premesso, considerata la particolarità del vincolo paesaggistico derivante dalla citata D.N.I.P. della zona panoramica di Olbia, le dimensioni volumetriche delle infrastrutture e gli impianti previsti, dovranno essere riprodotte adeguate fotosimulazioni anche da luoghi di normale accessibilità (es. Viale Italia, Via Senegal, Via Tunisia e zone limitrofe), comprendenti un adeguato intorno dell'area di intervento, desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, per consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza delle soluzioni nei riguardi del contesto paesaggistico. Per lo stesso motivo, come precisato nel D.P.C.M. 12/12/2005, dovranno essere proposti sia interventi di mitigazione visiva (riduzioni volumetriche, cromatismi in grado di ridurre l'incombenza), ma anche ambientale (cortine arboree, arbustive, etc.) e ove ciò non fosse sufficiente, anche prevedere misure di compensazione, sempre necessarie quando si tratti di interventi a grande scala o di grande incidenza, come quello in questione. Analogamente occorrerà integrare l'analisi paesaggistica delle opere previste, non sono in relazione alla necessità di un maggiore dettaglio progettuale delle opere che hanno un significativo ingombro percettivo (Serbatoio di stoccaggio LNG, Centrale elettrica, Tubazioni di collegamento, etc.), ma anche attraverso la predisposizione di Sezioni Ambientali dell'area di impianto, rilevando lo skyline antropico, sullo sfondo di quello naturale, dovuto all'ingombro delle strutture previste; delle stesse dovranno essere privilegiate quelle in direzione prevalente Ovest/Est (dal Rio Padredduri verso la Via Taiwan) e Nord/Sud (dal confine superiore dell'area di impianto fino alla SP 82/Viale Italia)». La necessità di produrre fotosimulazioni da ulteriori punti di vista è segnalata anche dalla Provincia di Sassari: «Si chiede quindi di selezionare attentamente i punti di osservazione magari selezionando coni di visuale più prossimi al sito e localizzati negli alberghi e nelle attività ricettive esistenti o previste dal Piano Regolatore del Consorzio Industriale. Ulteriori coni di osservazione possono essere individuati nei punti a maggior visibilità in cui è in via di realizzazione la pista ciclo-pedonale della zona industriale o nella banchina "Cocciani". Risulta inoltre necessario rendere il più possibile reali in termini di dimensioni ed ingombri le fotosimulazioni, nei documenti presentati non sono ad esempio osservabili i 4 camini previsti per la centrale CCPP benché esse presentino la medesima altezza del serbatoio di stoccaggio» ... 11. con riferimento alla valutazione degli impatti cumulativi: 11.1 come osservato dalla Provincia di Sassari con nota prot. n. 28414 del 23.6.2022 «Negli elaborati progettuali presentati non si espongono in maniera dettagliata le possibili interferenze tra le attuali attività presenti all'interno del golfo interno di Olbia e pianificate dal Piano Regolatore Portuale e, tutte quelle previste dal progetto esaminato. Lo studio dell'entità delle interferenze potrebbe evidenziare una limitazione delle altre attività portuali e in generale di quelle che si svolgono dentro il Golfo. Non risulta inoltre presente all'interno del documento che studia gli impatti sull'ambiente, una adeguata valutazione degli impatti cumulativi e sinergici con riferimento alle altre attività industriali, commerciali e portuali all'interno della zona industriale e del golfo di Olbia»; ... 12. considerata la suddivisione del progetto in due fasi operative e una fase sperimentale: 12.1 si ritiene necessario integrare lo S.I.A. con una più dettagliata definizione a livello progettuale della fase sperimentale di coltivazione delle alghe e di produzione di biogas, analizzando i conseguenti potenziali impatti (occupazione di suolo, consumi idrici, produzione di odori, etc.); 12.2 considerato che la seconda fase operativa del progetto (2035-2040 circa), prevede la sostituzione dell'LNG fossile con bio-metano locale, che necessita di una unità di liquefazione da 150.000

MA
al.

ton/anno, si rileva che non sono stati forniti studi o dati previsionali a supporto di uno scenario che prevede la disponibilità locale della materia organica (biomasse, rifiuti etc.) per la produzione di biometano e l'installazione di 52 nuovi digestori anaerobici. Premesso quanto sopra si ritiene che la documentazione a corredo dell'istanza di V.I.A. debba essere integrata come sopra esposto e secondo quanto evidenziato dagli Uffici dell'Amministrazione regionale ...". Il Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est con la nota prot. n. 33992 del 30/06/2022, ha altresì evidenziato quanto segue: "... Assetto vincolistico [-] Per quanto concerne esclusivamente gli aspetti di cui alla Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004 e s.m.i.), di competenza di questo Servizio, sulla base degli accertamenti svolti, risulta che l'area oggetto degli interventi è assoggettata a tutela paesaggistica per effetto dell'art. 134, comma 1, con specifico riferimento: - all'art. 136, comma 1, lett. d) per effetto della Dichiarazione di notevole interesse pubblico (D.N.I.P.) di cui ai DD.MM. 30/11/1965 ... e 10/01/1968 ... (area dello stabilimento), che conserva ancora efficacia ai sensi dell'art. 157 c. 1, lett. c) del D.lgs. 42/2004; - alla fascia di 300 metri dalla linea di battigia marina, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. a) del D.lgs. 42/2004 (parte dell'area dello stabilimento; tubazioni di collegamento e trasferimento da nave a impianto; area banchina); - alla fascia di cui all'art. 17, comma 3, lett. h), delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) dagli argini del Rio Padredduri (Tav. 444-I P.P.R.), bene paesaggistico ex art. 143 del D.Lgs. 42/2004 (parte dell'area dello stabilimento). Riguardo la cartografia del P.P.R., la stessa area è inclusa all'interno dell'Ambito di Paesaggio n. 18 – Golfo di Olbia, rappresentata nella già citata Tav. 444-I, di cui all'art. 5 delle N.T.A.; si individua, pertanto: - la presenza del Bene Identitario ex artt. 47 e 57 delle N.T.A. del P.P.R. "Aree dell'insediamento produttivo di interesse storico-culturale", riferito al Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, istituito con D.M. 16/10/2001 e s.m.i.; in relazione a tale contesto è utile rammentare quanto riportato nella D.G.R. 28/11 del 13/06/2017 ..., secondo la quale: - "Ai beni identitari tipizzati dall'articolo 57 comma 2, Parco geominerario ambientale e storico della Sardegna e aree dell'organizzazione mineraria, individuati nella cartografia del piano paesaggistico regionale, considerati nel loro complesso, si applicano le specifiche prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 (dell'art. 58 delle N.T.A. del P.P.R.) ... - Relativamente ai beni identitari si rammenta che, secondo quanto previsto dall'articolo 9 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, la competenza dell'attività valutativa di compatibilità e autorizzatoria è attribuita ai Comuni. - La componente di paesaggio dell'Assetto Insediativo degli Insediamenti produttivi – Grandi aree Industriali di cui agli artt. 91, 92, 93 delle N.T.A. del P.P.R. A tal proposito si fa presente che la D.G.R. 16/24 del 28/03/2017 ... ha stabilito che: «le aree interne ai piani delle aree e dei nuclei industriali, approvati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1523 del 1967 e nel D.P.R. n. 218 del 1978, che contengono previsioni di dettaglio, con articolazione in aree, specificazione delle destinazioni, indicazione dei parametri edificatori e delle condizioni per l'edificazione, non necessitanti di ulteriori atti di pianificazione, e le cui destinazioni d'uso siano riconducibili a quelle previste dalle zone urbanistiche "D" e "G" del D.A. n. 2266/U del 1983, indipendentemente dalle previsioni riportate negli strumenti urbanistici comunali, sono escluse dall'operatività del vincolo paesaggistico "fascia costiera", ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c), delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo», specificando che il Consorzio industriale Nord Est Sardegna, con riferimento all'agglomerato ricadente nel territorio del Comune di Olbia, rientra tra questi. Pianificazione di settore [-] Secondo quanto risulta agli atti di questo Servizio, lo strumento urbanistico concernente l'area del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna, con riferimento all'agglomerato ricadente nel territorio del Comune di Olbia, è stato approvato paesaggisticamente, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28/1998 e s.m.i., con i seguenti provvedimenti, di cui alla Parte III del D.Lgs 42/2004: - Determinazione n. 5571 del 07/06/2000 (e nota integrativa n. 4330/U del 30/09/2003): variante generale al PRTC del CIPNES; - Determinazione n.998/06 del 28/07/2006: variante generale al PRTC del CIPNES; - Determinazione n. 1839/02 del 21/10/2012: piano particolareggiato della zona S* di Tilibas interno al perimetro dell'ASI di Olbia; Determinazione 3158 del 10/12/2015: Variante al Piano regolatore territoriale di coordinamento del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna (CIPNES), preso atto delle Determinazioni n. 1703/DG del 24/06/2015 e n. 2028/DG del 30/07/2015 del Direttore generale della Pianificazione urbanistica territoriale con le quali rispettivamente sono state dettate delle prescrizioni al PRTC e verificato il loro recepimento. Sulla base di tale strumento e secondo quanto riportato nella documentazione progettuale, le opere previste

MA a-

interessano il comparto D/G1 (area dello stabilimento) e il comparto G1 (tubazioni di collegamento e trasferimento da nave a impianto); resta da verificare l'eventuale interessamento del comparto D4. Nella Determinazione n. 3158 del 10/12/2015 di questo Servizio, in relazione alle previsioni edificatorie contenute nella Variante, si è precisato: Comparti D/G1 (REL PAE: schede 5 – 7 – 8 – 9 – 11): comparti già in larga misura trasformati e attualmente pressoché saturi. La variante prevede l'innalzamento delle altezze da 11 m, con possibile incremento fino a 16 m, a 18 m. Sono presenti gli studi planovolumetrici di inserimento dei volumi. Considerato che l'area ha subito una totale trasformazione e che i comparti sono in larga misura edificati si ritiene l'intervento compatibile sotto il profilo paesaggistico. Comparti G1 – G2 – G3: vari comparti destinati a infrastrutture e servizi pubblici (porto, potabilizzatore, mattatoio, nautica portuale). I parametri urbanistico-edilizi sono i medesimi del piano previgente. Il comparto G1 (porto industriale) prevede un ridimensionamento in diminuzione della banchina presente nel piano previgente oggetto dell'approvazione UTP-SS n. 998/06 del 28/07/2006 e, in parte, già realizzata. Si approva la disciplina di piano in continuità con quanto già disposto dall'UTP-SS con determinazione n. 998/06 del 28/07/2006. I parametri relativi all'attività edilizia, previsti dal Piano, sono riportati anche nella documentazione progettuale; fra gli altri assume particolare rilevanza, sotto il profilo paesaggistico per gli aspetti relativi alla visibilità delle opere, quello relativo all'altezza massima degli edifici previsti che non deve superare i 18 metri. Occorrerà, pertanto, valutare la conformità dell'intervento proposto alla disciplina prevista nello strumento urbanistico del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna, da parte degli Enti preposti, prevedendo, eventualmente, l'aggiornamento della pianificazione. Per quanto concerne gli aspetti relativi alla produzione energetica da "biomasse, gas di discarica, gas residui dai processi di depurazione e biogas" la D.G.R. 59/90 del 27/11/20206, definisce non idonee le aree assoggettate a tutela ai sensi: - dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d), in quanto "La realizzazione di impianti di media e grande taglia potrebbe compromettere il notevole interesse pubblico dovuto alla singolarità e al valore intrinseco dell'area tutelata"; - dell'art. 142, comma 1, lett. c), in quanto "La realizzazione di impianti potrebbe comportare una alterazione dell'identità paesaggistica e compromettere gli obiettivi di tutela finalizzati a preservare lo stato di equilibrio tra habitat naturale e attività antropiche"; dell'art. 17, comma 3, lett. h), delle N.T.A. P.P.R., in quanto "La realizzazione di impianti potrebbe compromettere il ruolo di collegamento ecologico funzionale, nonché lo stato di equilibrio tra habitat naturale e attività antropiche e gli aspetti percettivi e simbolici dei luoghi; - degli artt. 47 e 57 delle N.T.A. del P.P.R. "Aree dell'insediamento produttivo di interesse storico-culturale", in quanto "La realizzazione di impianti di grande taglia potrebbe comportare una forte alterazione della percezione spaziale e visiva di beni che costituiscono testimonianza del paesaggio storico culturale sardo e dello sviluppo socio economico del territorio". Allo stesso tempo, l'Allegato b) della D.G.R. 59/90, configura «le aree brownfield, definite dal DM 10.09.2010 (paragrafo 16 comma 1 lettera d) come "aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati", rappresentano aree preferenziali dove realizzare gli impianti, la cui occupazione a tale scopo costituisce di per sé un elemento per la valutazione positiva del progetto». In tale categoria ricadono, come specificato nel seguito, "le aree industriali gestite dai Consorzi Industriali Provinciali e le Aree Z.I.I.R. (tabelle A e B della L.R. 10/2008)". L'Allegato citato, precisa ancora che "L'effettiva compatibilità delle singole proposte progettuali, in caso di aree brownfield ricadenti in aree non idonee, sarà valutata, da parte degli Enti competenti, nell'ambito delle previste procedure valutative e autorizzative" ...";

- g) **Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale Valutazioni ambientali** nota prot. n. m_amte.MITE.RU.U.0091886 del 22/07/2022, con la quale sono state trasmesse alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS le richieste di documentazione integrativa formulate dall'Istituto Superiore di Sanità il 09/05/2022, dalla Direzione generale ABAP il 05/07/2022 e dalla Regione Autonoma della Sardegna il 05/07/2022, chiedendo alla medesima Commissione Tecnica di voler formulare nei termini coerenti con le disposizioni di cui all'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006 l'eventuale propria esigenza di documentazione integrativa in modo da consentire all'autorità competente di richiederla in unica soluzione al Proponente, precisando, al contrario, che "... Nel caso in cui non pervengano entro il termine sopra richiamato diverse indicazioni da codesta Commissione, ed in assenza di diverse indicazioni da parte della scrivente, la Olbia LNG Terminal S.r.l. provvederà a riscontrare le richieste soprarichiamate e che si allegano alla presente";

MA di

- h) **Olbia LNG Terminal S.r.l.** nota prot. n. 2022/0224 AN/Sh del 10/08/2022, con la quale a seguito della comunicazione del Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale Valutazioni ambientali del 22/07/2022 sopra citata e della riunione con la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS in data 29/07/2022, ha preannunciato la volontà di presentare documentazione integrativa volontaria e modifiche progettuali;
- i) **Olbia LNG Terminal S.r.l.** nota prot. n. 2022/0303 AN/kp del 13/10/2022, con la quale sono state trasmesse al Ministero della transizione ecologica e, per conoscenza, alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS le integrazioni e le modifiche volontarie al progetto EnerClima 2050 in risposta alle osservazioni della "consultazione pubblica" svolta dal 06/05/2022 al 06/06/2022 e a seguito della comunicazione del Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale Valutazioni ambientali del 22/07/2022 sopra citata. In particolare, le modifiche progettuali hanno riguardato: "... Osservazione [-] Il Progetto non definisce le modalità e le tempistiche della 2° fase (bio-gas/metano). Risposta [-] Il Progetto presentato si riferisce unicamente alla realizzazione ed esercizio delle installazioni previste per la Fase 1, con "entrata" di GNL fossile importato da metaniere e "uscita" di metano gassoso in rete gas e con bilanciamento termico degli Impianti in totale autonomia (senza utilizzi esterni di calorie e frigorifici). Le Installazioni della Fase 1 sono predisposte e dimensionate anche per la transizione alla futura Fase 2, che non incide sul Progetto sottoposto alla procedura di VIA, in quanto non cambiano le caratteristiche e gli stoccaggi del prodotto lavorato (metano liquido o gassoso, fossile o rinnovabile è la stessa molecola) e sono progressivamente invertiti solamente i flussi di "entrata" di bio-metano gassoso da rete gas locale e "uscita" di bio-GNL rinnovabile per trasporti pesanti marittimi e terrestri. Il Progetto è idoneo per entrambe le fasi di transizione. Le modalità e le tempistiche della transizione alla Fase 2 saranno oggetto dei futuri piani energetici territoriali che dovranno predisporre le installazioni energetiche necessarie per la totale decarbonizzazione con biometano a bilanciamento delle altre PER. - N.B per passare dalla Fase 1 alla 2, le installazioni del Progetto Olbia EnerClima2050 dovranno solamente aggiungere il potenziamento dell'impianto di liquefazione del bio-metano, negli spazi già inizialmente previsti ... Osservazione [-] ACQUA MARE: Gli impatti sull'ambiente marino della baia di Olbia causati dall'insediamento del Progetto sarebbero notevoli, soprattutto sulla mitilicoltura, e non sufficientemente documentati. Risposta [-] Il Progetto presentato in consultazione pubblica prevedeva il bilanciamento termico con acqua mare nelle peggiori condizioni di massima potenzialità e nessun recupero di calore offerto per il teleriscaldamento (con vapore a 200 °C) alle industrie della zona industriale ed alla città di Olbia. Il proponente recepisce le obiezioni e, per evitare ogni possibile impatto sulla mitilicoltura, modifica il Progetto, proponendo di adottare un sistema di bilanciamento termico con torrida condensazione ad aria ... Osservazione [-] Il Serbatoio GNL alto 45 m è eccessivamente visibile, inoltre il Piano Urbanistico prevede edifici di max. 18 m di altezza. Risposta [-] Le dimensioni degli impianti energetici necessari ai fabbisogni del territorio e le relative misure di sicurezza richiedono che l'altezza delle apparecchiature non possa essere mantenuta sotto i 18 metri previsti dal PUC; pertanto la relativa proposta di realizzazione richiederà gli emendamenti necessari alla loro accettabilità. - Il proponente recepisce le obiezioni relative ad una eccessiva visibilità degli impianti dalle zone turistiche del territorio e propone di ridurre l'altezza del deposito da 45 a 30 metri, schermandone ulteriormente la visibilità con cromatiche naturali ed un terrapieno alberato (peraltro già inizialmente previsto) ... Osservazione [-] Possibilità di prevedere più serbatoi per ridurre l'altezza e l'impatto paesaggistico. Risposta [-] Per quanto concerne il serbatoio di stoccaggio del GNL si evidenzia che le misure di sicurezza richiedono che sia preferibile realizzare unico serbatoio "atmosferico" fino a 200,000m3, di volume (limite della miglior tecnologia) sviluppato anche in altezza per minimizzare i rischi ed allontanare dai piani di lavoro eventuali fuoriuscite accidentali di gas. Le tecnologie alternative basate su più serbatoi "in pressione" più bassi ma con numerose valvole e collegamenti laterali aumentano i rischi di incendio ... Osservazione [-] Occorre predisporre ulteriori foto-inserimenti che mostrino la visibilità degli Impianti da aree turistiche (inclusa vista dal pozzo nuragico di Sa Testa) e viabilità adiacenti. Risposta - Sono già stati rappresentati nell'Allegato IV.4 della Relazione Paesaggistica i foto-inserimenti con le viste dalle principali aree turistiche incluso la vista dal pozzo nuragico di Sa Testa (PV04) - Tutti i foto-inserimenti saranno modificati ribassando il Serbatoio da 45 m a 30 m. - Verranno altresì integrate la relazione paesaggistica con rappresentazione e verifica del quadro vincolistico, aggiungendo ulteriori fotomontaggi con vista di fabbricati e impianti dalle aree pubbliche adiacenti ...

MA

Osservazione [-] che la documentazione sia integrata ai sensi della Parte III del D.Lgs n. 42 del 2004. Risposta - La documentazione sarà integrata ai sensi della Parte III del D.Lgs n. 42 del 2004 ... Richiesta [-] che la documentazione sia integrata con relazione in conformità all'art 25 D.Lgs 50/2016. Risposta [-] L'area selezionata per l'insediamento degli impianti è localizzata in zona Industriale classificata D/G1 già infrastrutturata con strade interne, acquedotto e fognature per insediamenti industriali; il terreno è alluvionale, attualmente incolto e durante gli scavi per la predisposizione consortile delle tubazioni non è emerso nessuno reperto di interesse archeologico. Verrà redatta una relazione predisposta da un esperto qualificato in conformità all'art. 25 D.Lgs 50/2016 ...";

- j) **Olbia LNG Terminal S.r.l.** nota prot. n. 2022/0395 AN/sh del 22/12/2022, con la quale è stato chiesto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la sospensione del procedimento per un termine di tre mesi per la presentazione delle integrazioni volontarie relative alla documentazione di VIA/VIS in fase di revisione;
- k) **Olbia LNG Terminal S.r.l.** nota prot. n. 2023/0082 AN/kp del 16/03/2023, con la quale è stato chiesto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una ulteriore sospensione del procedimento per un termine di 30 giorni per la presentazione delle integrazioni volontarie relative alla documentazione di VIA/VIS in fase di revisione;
- l) **Olbia LNG Terminal S.r.l.** nota prot. n. 142 del 20/04/2023, con la quale è stato trasmesso al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alla Direzione generale ABAP, alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ed all'Istituto Superiore di Sanità il modulo relativo alle integrazioni volontarie predisposte per l'aggiornamento della documentazione progettuale;
- m) **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali** avviso al pubblico codice n. MASE-2023-0065633 del 29/04/2023, pubblicato sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali e con il quale si è dato avvio ad una nuova consultazione del pubblico sulla documentazione integrativa trasmessa dal Proponente il 20/04/2023;
- n) **Direzione generale ABAP** nota prot. n. 15935 del 03/05/2023, con la quale, è stato chiesto il parere endoprocedimentale definitivo alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quiquies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004), come anche i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della medesima Direzione generale. Con la medesima nota del 03/05/2023 si è ricordato che "... *Olbia LNG Terminal S.r.l.*, con la nota prot. n. 303 del 13/10/2022 ... nel frattempo aveva prodotto alcune preliminari controdeduzioni ai pareri ed alle osservazioni pervenute durante la consultazione del pubblico ...";
- o) **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale** nota prot. n. m_ante:CTVA.RU.U.0007093 del 19/06/2023, con la quale è stata convocata una riunione con il Proponente per il 23/06/2023;
- p) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro** nota prot. n. 11102 del 24/07/2023 (Allegato n. 2), con la quale ha espresso il proprio parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi, valutando che "... Area funzionale patrimonio archeologico [-] In riferimento al documento "Integrazioni del 24/04/2023 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico" con codice elaborato VPIA-OLBIA-ENERCLIMA2050-SABAP-SS-2023, si segnala che non sussistono particolari criticità in merito alla tutela del patrimonio archeologico. Considerato quanto enunciato a p. 5 dalla Circolare n. 24/2023 della Direzione Generale ABAP e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, come già precisato nella Circolare 11 del 08.03.2022 emanata dagli stessi Uffici, essendo le opere in progetto già ritenute incompatibili con la tutela paesaggistica, al momento si sospendono le ulteriori valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della VPIA, pur evidenziando che il progetto rimane comunque soggetto alla disciplina di cui al nuovo D.Lgs 36/2023, Allegato I.8, il quale, come precisato dalla circolare n. 32 del 12.07.2023 della Direzione Generale ABAP – Soprintendenza Speciale per il PNRR, si applica anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti pubblici, con la conseguenza che, in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad es., in caso di rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri, o in sede di contenzioso amministrativo, ovvero di non prevalente

MA di

considerazione della posizione di questo Ministero in sede di conferenza di servizi), potrà essere comunque attivata la procedura di cui all'art. 1, c. 7 e ss. dell'All. I.8 del D.lgs 36/2023, ovvero potrà motivatamente essere prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera come previsto dal punto 6.6.1 delle Linee Guida, nell'ambito della diversa ed autonoma procedura di VPIA. Area funzionale Patrimonio Architettonico – Area funzionale Paesaggio [-] In riferimento alle integrazioni pervenute, si segnala quanto segue. La revisione della relazione paesaggistica (Allegato IV.4 rev 01) non soddisfa pienamente la richiesta di integrazione di fotosimulazioni dai punti di visibilità pubblica in prossimità dell'area d'intervento in quanto sono stati inseriti solo due nuovi punti dalla via Taiwan, dal lato sud est; mancano le viste dal lato sud ovest in prossimità del viale Italia e dal lato nord est, sempre nella via Taiwan; tali visuali risultano comunque sufficienti per esprimere un parere in merito all'impatto dell'opera nell'area circostante. Per quanto riguarda l'area del fabbricato, rispetto alla prima stesura della relazione, si evince meglio la reale percezione dei volumi in esame. La riduzione dell'altezza del serbatoio criogenico da 45 a 30 metri non risulta sufficiente per ridurre l'impatto rispetto allo skyline circostante ed inoltre la soluzione architettonica prevista è priva di quella qualità architettonica necessaria per risultare poco impattante rispetto al delicato contesto paesaggistico in esame. Non sono stati approfonditi in maniera adeguata gli aspetti architettonici atti ad armonizzare il progetto rispetto al contesto, sia per quanto riguarda i volumi previsti che per la scelta dei materiali attraverso forme con minore rigidità e materiali e colori di minor risalto. Ad ultimo le opere di mitigazione previste non risultano sufficienti per schermare l'opera sia dalla distanza più prossima che dalle visuali più lontane. Per ciò che concerne l'impatto dell'opera e delle sue ricadute ambientali non è da sottovalutare come non siano stati sufficientemente approfonditi tutti gli aspetti di modifica sostanziale dei delicati ecosistemi presenti all'interno del golfo di Olbia in cui sussistono numerose attività in relazione tra loro e rispetto agli equilibri dell'habitat, anch'essi facenti parte del paesaggio come esplicitato dall'art. 18 delle stesse NTA del PPR che riporta quanto segue: "i beni paesaggistici [...] sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche". Tali criticità risultano difficilmente superabili per la natura stessa dell'intervento riferita al suo posizionamento (parte interna del golfo). Non essendo state approfondite in maniera dettagliata le possibili alternative per quanto riguarda il posizionamento dell'opera, in riferimento a quanto sopra detto questa Soprintendenza esprime parere negativo riguardo alla realizzazione del progetto così proposto. **PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP DI SASSARI-NUORO** [-] Per le considerazioni e le valutazioni esplicitate nelle specifiche istruttorie relative alla tutela dei beni archeologici e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici, questa Soprintendenza esprime parere contrario in merito alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto presentato";

- q) **Direzione generale ABAP – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, nota prot. interno n. 27725 del 09/08/2023 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, precisando nel contempo che "... Nel richiamato parere endoprocedimentale, per quanto concerne la tutela archeologica, la SABAP-SS ha rappresentato di aver sospeso le valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico in considerazione del parere negativo contestualmente espresso dalla medesima SABAP-SS sulla base delle valutazioni inerenti alla tutela paesaggistica. Ciò considerato, per quanto di competenza, si prende atto del parere negativo espresso dalla SABAP-SS in relazione alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto e si evidenzia che il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 1, c. 4, dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023";
- r) **Direzione generale ABAP – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**, nota prot. interno n. 28137 del 16/08/2023 (Allegato n. 4), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento dal Olbia LNG Terminal S.r.l.

MA di

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con i relativi pareri endoprocedimentali sopra citati del 04/07/2022 e del 24/07/2023, allegati al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 24/07/2023 (Allegato n. 2) espresso, in senso negativo al progetto proposto, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento di VIA.

CONSIDERATO che, per quanto premesso in merito alla valutazione della documentazione prodotta da Olbia LNG Terminal S.r.l., il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale del 24/07/2023, allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante; visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP del 09/08/2023, allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante; visto il contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP del 16/08/2023, allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante; la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza, esprime parere tecnico istruttorio negativo alla richiesta di dichiarazione di compatibilità ambientale per il progetto denominato **Progetto "EnerClima 2050" – PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA**, ubicato nel comune di Olbia (SS).

Il Responsabile del Procedimento

UOTT n. 1 - arch. Piero Aebischer

(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@cultura.gov.it)

per il DIRIGENTE DEL SERVIZIO V

arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

IL FUNZIONARIO DELEGATO

arch. Francesco ELEUTERI

(delega nota prot. n. 26994 del 4 agosto 2023)

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Luigi LA ROCCA